

TI_GERICHTE 10.2006.9 vom 14. Mai 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-05-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2006.9

FR: TI_GERICHTE 10.2006.9 du 14 mai 2007

IT: TI_GERICHTE 10.2006.9 del 14 maggio 2007

Erwägungen

E. 1

lett. b LDIP riguarda proprio gli atti di volontaria giurisdizione, i quali possono anche – per loro indole – non acquisire forza di giudicato (Dutoit , Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4^a edizione, n. 9 in fine ad art. 25 e n. 4 ad art. 31; v. anche Volken in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2^a edizione, n. 61 ad art. 25 LDIP); che tale requisito va documentato dall'istante, salvo ove la controparte ammetta di non avere inoltrato contro l'atto da delibare alcun rimedio giuridico (SJ 114/1992 pag. 411 consid. c); che in concreto la designazione di un assistente o la proroga di un'assistenza è impugnabile, senza che esista un termine di ricorso (§ 19 Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) ; che finora, in ogni modo, contro la decisione in rassegna non è stato introdotto ricorso, come risulta dall'attestazione rilasciata il 24 novembre 2006 dal Tribunale di _____; che, per altro, la decisione in esame non appare contraria all'ordine pubblico svizzero (art. 16 della Convenzione), né per i motivi enunciati all'art. 27 LDIP né per le riserve apportate dalla Svizzera alla Convenzione dell'Aia; che, invero, l'autorità germanica non risulta avere sentito _____, ma ciò è ragionevole, viste le condizioni in cui egli si trova; che nelle circostanze descritte la decisione con cui il Tribunale di _____ ha ricondotto IS 1 nella sua funzione di assistente può essere riconosciuta e dichiarata esecutiva, fermo restando che le attribuzioni dell'interessata rimangono disciplinate dalla legge germanica (§ 1901 BGB), criterio di collegamento rimanendo la residenza abituale dell'assistito (salvo qualora l'attuazione del “provvedimento protettivo” richieda atti d'esecuzione in un altro Stato: art. 2 della Convenzione dell'Aia combinato con l'art. 7); che, pertanto, contrariamente a quanto l'istante chiede, questa Camera non può equiparare la decisione germanica a una decisione di interdizione svizzera, né decidere essa medesima sull'attribuzione dell'autorità parentale esclusiva all'istante; che le spese del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, in mancanza di qualsiasi opposizione nessuno potendosi reputare “soccumbente” (nel senso dell'art. 148 cpv. 1 CPC); che per gli stessi motivi non è il caso di attribuire ripetibili; vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è accolta, nel senso che la decisione del 9 aprile 2002 con cui il Tribunale di _____ (Amtsgericht _____, Vormundschaftsgericht) ha confermato IS 1 quale assistente di _____ fino al 1° aprile 2007 è riconosciuta e dichiarata esecutiva con gli effetti a essa conferiti dal relativo diritto nazionale. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione all'avv. _____.

Comunicazione all'ing. _____, terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente _____ La segretaria _____